

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite ***con legge costituzionale***¹.

¹ Senza una Legge Costituzionale che ne stabilisce le modalità il Presidente del Consiglio e i Ministri non sono tenuti a rispondere dei reati commessi, davanti alla giustizia ordinaria.